

## IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Sintesi dell'incontro di Studio tenutosi il 10.06.2011 a Pordenone

Il 10.06.2011 a Pordenone, si è tenuto un incontro di studio organizzato da AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani, Sezione Friuli Venezia Giulia, con l'intervento di professionisti esperti nel diritto dello sport, quali il Prof. Avv. Paolo Fanfani, professore presso l'Università degli Studi di Firenze e componente commissione disciplinare FIGC, l'Avv. Fabio Iudica del foro di Milano, esperto di diritto e marketing sportivo, che collabora con società sportive di primissimo livello internazionale, l'Avv. Daniele Vidal del foro di Udine, esperto di diritto sportivo, con all'attivo pubblicazioni sulla rivista specializzata Giustizia Sportiva e il dott. Vanja Smokvina, assistente alla cattedra di Diritto del Lavoro della facoltà di Giurisprudenza di Rjeka (Cro).

All'incontro, introdotto dagli **Avvocati Fabio Petracci**, presidente della Sezione Agi del Friuli Venezia Giulia organizzatrice, **Avv. Leonello Azzarini**, vicepresidente Agi Veneto e **Avv. Ilaria Campaner Pasianotto**, socia Agi del Friuli Venezia Giulia, ha partecipato una platea principalmente costituita da professionisti del diritto, ma anche da operatori di società sportive, agenti sportivi, soggetti tutti interessati alla materia trattata.

L'intervento del **Prof. Paolo Fanfani** ha illustrato la disciplina del lavoro sportivo professionistico e dilettantistico alla luce della l. 91/81 *“Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”*.

Partendo da questa norma sono emerse diverse considerazioni inerenti il rapporto di lavoro sportivo: innanzitutto la disciplina è incentrata sul rapporto degli sportivi professionisti, mentre vengono trascurate tutte le altre figure professionali che interagiscono nel campo dello sport, rendendo possibili le manifestazioni sportive ed operando all'interno delle società o delle strutture, quali i massaggiatori, i giardinieri per i campi in erba, gli allenatori, gli addetti alle palestre ecc.

In secondo luogo la normativa, nazionale e internazionale, evidenzia un approccio al rapporto tra società e sportivo professionista che esce dai canoni giuslavoristici del rapporto di lavoro e presenta caratteristiche del tutto peculiari, che richiedono un approccio per l'appunto “sportivo“ e che non possono essere ricondotte alle tradizionali figure del lavoro subordinato o autonomo.

La legge 91/81 stabilisce infatti che la qualificazione del professionista viene data dalla federazione sportiva competente; che il dilettante non può avere un contratto di lavoro; che l'unico interlocutore dello sportivo professionista, e quindi l'unico datore di lavoro, può essere una società professionistica e non una semplice associazione sportiva.

Sotto il profilo prettamente contrattualistico, si evidenzia come a differenza del contratto di lavoro, caratterizzato dalla causa di scambio ed economica, nel contratto sportivo c'è una causa ludica, di gioco, come confermato anche dal Trattato di Lisbona.

Ne deriva che, rispetto al tradizionale rapporto di lavoro, in quello sportivo non sono applicabili (per espressa previsione della l. 91/81) determinate garanzie offerte alla generalità dei lavoratori dallo Statuto dei Lavoratori (l. 300/70): non si applica l'art. 4, sulla libertà di opinione in azienda (basti pensare ai silenzi stampa imposti dalle società ai propri professionisti); non si applica l'art. 5, relativo ai controlli medici (si pensi alle visite indispensabili per valutare l'integrità di uno sportivo, anche prima di acquisirne le prestazioni); non si applica l'art. 18 in tema di licenziamento, anche perchè i contratti di lavoro sportivo sono necessariamente a termine; non si applica la disciplina sulle sanzioni disciplinari in quanto queste sono applicate dal collegio arbitrale, organo terzo rispetto al rapporto di lavoro.

Non si applica inoltre la disciplina relativa all'equivalenza delle mansioni (art. 2103 c.c.), altrimenti, per assurdo, il centrocampista di una squadra di calcio potrebbe rifiutarsi di giocare in attacco o in difesa.

In questo contesto ben si è inserito l'intervento dell'**Avv. Fabio Iudica**, che ha trattato il tema del trasferimento degli atleti professionisti e della libera circolazione degli atleti comunitari ed extracomunitari.

Anche il concetto di trasferimento dell'atleta esula dalla tradizionale fattispecie della cessione del contratto, in quanto – rispetto alla norma dell'art. 1406 cc. - la cessione del calciatore comporta non la transizione di un contratto presso un altro soggetto, ma la stipulazione di un nuovo contratto, che peraltro di norma presenterà una durata differente rispetto a quella del contratto originario, con clausole a loro volta differenti.

Vi sono poi forme particolari di circolazione dei professionisti, come nel caso di trasferimento a titolo temporaneo (il cosiddetto prestito, che può durare al massimo per una stagione sportiva) o l'accordo di partecipazione tra due società (la comproprietà).

La normativa nazionale prevede che i contratti degli atleti professionisti possano avere una durata massima di 5 anni. La giurisprudenza comunitaria, però, ha introdotto un'importante opportunità per i calciatori che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento FIFA, hanno la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro sportivo dopo 3 anni di contratto nel caso abbiano una età inferiore ai 28 anni, dopo 2 anni nel caso di età superiore ai 28 anni. All'interno di questo periodo, definito “periodo protetto”, la rottura del contratto comporta il diritto ad una indennità per la controparte.

I trasferimenti dei professionisti vengono effettuati con contratti predisposti su appositi formulari, che vanno depositati presso la federazione sportiva di competenza e contengono sostanzialmente un accordo trilaterale per la variazione di tesseramento (tra atleta, società di provenienza e società

acquirente); un accordo tra le due società per il corrispettivo del trasferimento ed infine l'accordo tra la società acquirente e l'atleta. In campo internazionale è invece sufficiente un accordo scritto tra le parti.

La società di provenienza deve redigere un certificato, il c.d. *Transfer*, che permette l'utilizzo dell'atleta presso la società acquirente. Nel caso di problemi nella consegna del transfer, la federazione italiana FIFA rilascia un certificato provvisorio, così da permettere al professionista di poter svolgere la propria attività.

L'**Avv. Daniele Vidal** ha poi introdotto il tema della giustizia sportiva, con particolare riferimento alla disciplina del calcio che, per diffusione, articolazione e radicamento di istituzioni e organizzazione, rappresenta un riferimento per tutti gli altri sport.

La FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, al fine della propria autoregolamentazione, impone ai propri membri (che sono sia i tesserati, che le società o associazioni aderenti) le regole di comportamento cui uniformarsi. Da queste regole nasce la necessità di una giustizia sportiva, che presenta caratteristiche del tutto peculiari e differenti rispetto alle regole del giusto processo, dovendo offrire delle risposte veloci per rispettare le dinamiche ed i tempi delle manifestazioni sportive, il cui rispetto ha dei riflessi notevoli sotto il profilo economico (basti pensare che lo sport è la quarta industria in Italia per impatto economico). Ne consegue un'istruzione necessariamente sommaria delle vertenze disciplinari.

L'organizzazione di giustizia sportiva è particolarmente complessa, con un giudice di primo grado (Giudice Sportivo, uno per ogni serie dalla serie A al campionato nazionale dilettanti), che giudica in base ai rapporti di gara e decide le sanzioni relative alle infrazioni segnalate da arbitri e collaboratori.

Il secondo grado di giustizia disciplinare è esercitato dalla Commissione Disciplinare Nazionale per i campionati nazionali e dalle commissioni disciplinari regionali per i campionati regionali. L'ultimo grado è rappresentato dalla Corte di Giustizia Federale. L'organo inquirente è la Procura federale, che vigila sul rispetto delle norme da parte dei tesserati e affiliati, basti pensare all'attuale attività di indagine svolta di concerto con gli organi inquirenti della giustizia ordinaria nell'ambito delle indagini sul c.d. "calcioscommesse".

Nel corso dell'intervento, sono state illustrate le norme del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento Arbitrale, per la definizione delle controversie economiche tra i soggetti protagonisti del rapporto sportivo.

Un'ultima analisi ha riguardato l'accesso al professionismo da parte dei giovani atleti, cui le NOIF (norme organizzative interne federali) applicano un vincolo di appartenenza alla società di origine sino al compimento dei 19 anni di età. Ciò comporta da un lato il diritto della società dove il calciatore è cresciuto a proporre il primo contratto professionistico e dall'altro pone i giovani italiani ai margini del mercato dei calciatori, in quanto molto spesso le società per la cessione richiedono

cifre importanti.

Un recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2010 (Baernard/Newcastle/Olympique Lyonnaise) ha stabilito che la società di provenienza che ha formato un atleta non può ottenere un indennizzo superiore a quanto effettivamente speso per il singolo atleta, creando un precedente importante che potrebbe intaccare l'attuale sistema di premi di preparazione e accesso dei giovani ai contratti professionistici.

La relazione si è chiusa lasciando un interrogativo sulla migliore soluzione prospettabile nel nostro paese per tutelare sotto il profilo giuslavoristico i giovani professionisti, magari con un contratto di formazione lavoro o di apprendistato.

L'incontro si è concluso con la relazione del dott. **Vanja Smokvina** sul rapporto di lavoro sportivo in Croazia, che può essere svolto da giocatori professionisti (maggiori di 16 anni) e giocatori dilettanti (giovani tra i 12 e i 16 anni o maggiori di 16 anni ma privi di contratto professionistico). Nella stessa squadra, dunque, troveremo giocatori professionisti e giocatori dilettanti.

I professionisti non hanno un vero e proprio contratto di lavoro, ma un contratto *sui generis*, come stabilito dalla Corte Suprema Croata (1120/95 del 26.11.1997), stipulato su un formulario della federazione sportiva (nel quale le parti hanno una minima possibilità di operare modifiche, contrariamente alla specificità di tutte le clausole contrattuali presenti nei contratti professionistici stipulati nel nostro paese e dettagliatamente descritte dall'avv. Iudica).

Gli atleti croati sono sostanzialmente liberi professionisti, in quanto rilasciano mensilmente fattura per le prestazioni sportive svolte.

Soltanto i giocatori stranieri possono godere di un vero e proprio contratto di lavoro, con le conseguenti garanzie.

La disciplina così come descritta offre scarse tutele ai calciatori croati, che non hanno un contratto collettivo, non hanno un sindacato e svolgono in sostanza un lavoro dipendente a tutti gli effetti (vincolo della subordinazione, mensilizzazione paga ecc.), ma senza garanzie contrattuali e contributive.

Ed è proprio il profilo contributivo che ha dato origine a questo tipo di normativa in ambito sportivo: fino al 2000, infatti, i club stipulavano contratti di lavoro con i propri atleti. Nel 2000, tuttavia, è emerso un debito tributario e contributivo di decine di milioni di euro che le società sportive non hanno mai pagato. A quel punto, per salvaguardare il sistema sportivo e non imporre carichi fiscali alle società, si è deciso di consentire una disciplina *sui generis* di questi contratti, consentendo così alle società sportive di continuare a fare profitti senza tasse e contributi e sacrificando i diritti dei calciatori, che non godono di previdenza e tutele giuslavoristiche.

Avv. Matteo Belli